

5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo.

- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 2016/1036, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).

Ricorso proposto il 9 marzo 2017 — Van Haren Schoenen/Commissione

(Causa T-155/17)

(2017/C 129/56)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e M. Meulenbelt, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Essi sono identici a quelli dedotti nella causa T-154/17, Deichmann/Commissione.

Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

(Causa T-157/17)

(2017/C 129/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristalfarma Srl (Milano, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «ILLUMINA» — Domanda di registrazione n. 11 934 239

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2017, procedimento R 1187/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, in caso d'intervento, la controinteressata, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione degli articoli 75, 42, paragrafo 2, e 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 14 marzo 2017 — Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commissione

(Causa T-163/17)

(2017/C 129/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e G. Pandolfi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e per l'effetto riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'articolo 268 e dell'articolo 340, secondo comma, TFUE;
- disporre il risarcimento del danno materiale (danno emergente e lucro cessante) e morale (all'immagine e alla reputazione) causati alla ricorrente;
- disporre il pagamento degli interessi compensativi e di mora;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa cerca di ottenere il risarcimento dei danni subiti, da un lato, per l'effetto dalla gestione non coordinata da parte della Commissione dei programmi UE di promozione dell'olio di oliva in paesi terzi e, dall'altro lato, a causa della mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi e distorsivi della concorrenza causati dalla sovrapposizione non coordinata delle due programmazioni.